



<b>ARRIVO</b>	
S.N.A.D.	
Data	30.9.2002
Prot. n°	1619/5h

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE  
Reparto 2° - Divisione 3^ - Sezione 3^

**20 SET. 2002**

Prot. C/3-58059

Roma,

Oggetto: Rapporto di lavoro a tempo parziale.

**Elenco degli indirizzi in allegato**

Seguito circolare n. C-4-68539 del 17.7.2001

Le esigenze di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa impongono la revisione della procedura di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (cosiddetto part-time).

La vigente normativa infatti, per la validità della trasformazione anzidetta si limita a disporre che la stessa avvenga "per atto scritto" (punto 5 dell'art.15 C.C.N.L. 1994-1997 Comparto Ministeri).

Tale atto presenta natura negoziale, essendo determinante, al fine della trasformazione del rapporto, il consenso delle due parti.

La volontà del dipendente, peraltro, essendo già espressa con l'istanza di trasformazione, non necessita di essere reiterata con ulteriori sottoscrizioni. La volontà dell'Amministrazione è invece manifestata da un atto scritto con il quale la Direzione Generale concorda con la suddetta istanza, formalizzando il mutamento del rapporto.

Tale atto, comportando variazioni di spesa, è sottoposto al visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa.

Per le motivazioni sopra indicate, si comunica che, a decorrere dal **1° ottobre 2002**, la procedura relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro disciplinata dalla circolare cui si fa seguito è modificata sostituendo il 3° capoverso del punto 2) con il seguente:

**Nello stesso termine di sessanta giorni la Direzione Generale determinerà con proprio atto la trasformazione del rapporto di lavoro. Il suddetto atto sarà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio per l'acquisizione del visto e successivamente trasmesso all'Ente di servizio in duplice copia, di cui una da consegnare al dipendente.**

Si rappresenta inoltre che, al fine della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, e viceversa, il parere del Direttore dell'Ente dovrà essere corredato dell'indicazione della posizione di stato del dipendente.

L'efficacia della trasformazione è infatti condizionata dall'effettiva presenza in servizio del dipendente, non essendo possibile modificare la configurazione del rapporto di lavoro in costanza di malattia ovvero negli altri casi di assenza dal servizio.

Si invitano i Responsabili degli Enti in indirizzo a dare la massima diffusione di quanto sopra a tutto il personale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dir.Gen.Dr. Carlo LUCIDI)